

## La "rivoluzione ambientale" del Codice appalti e la funzione delle certificazioni

Il nuovo Codice appalti (Dlgs. 50/2016) è l'artefice di una vera e propria "**rivoluzione ambientale**" nel nostro ordinamento: ha reso "verdi" gli appalti pubblici e può trascinare in modo massiccio comparti industriali verso produzioni "green". Si tratta di un fondamentale cambiamento, che necessita però di essere ben compreso da tutti gli operatori in tutti i suoi aspetti normativi, per poter dispiegare con efficacia i suoi effetti e non determinare incomprensioni, o, peggio, contenziosi.



Per esempio, quale funzione svolgono **le certificazioni ambientali di prodotto** negli appalti "verdi"?

Svolgono una funzione estremamente importante, a patto che siano rispettate determinate condizioni. La loro principale funzione è quella della **semplificazione**, sia per le Pubbliche amministrazioni, sia per le aziende che intendono candidarsi in gara.

Per le prime perché, a determinate condizioni, le certificazioni possono servire come prova della conformità dello specifico prodotto ai requisiti ambientali fissati nei CAM (ricordiamo che si tratta di criteri ambientali che spesso comportano la necessità di una competenza tecnica di settore che il personale della P.a. può non possedere). In secondo luogo, le Aziende possono essere sollevate dall'onere di provare con dettagliata documentazione (spesso onerosa) il rispetto dei requisiti ambientali richiesti. Questo sistema di semplificazione assume il nome di "**presunzione di conformità**": il certificato è la prova, qualificata, del rispetto del criterio ambientale specifico e pertanto il prodotto si presume, appunto, conforme senza bisogno di ulteriori verifiche.

Ricordiamo che quando si parla di appalti pubblici si parla di norme fissate dalla legge e di impiego di risorse pubbliche: è pertanto ovvio che la legge (nello specifico, il Codice Appalti) richieda che le certificazioni ambientali, per adempiere a questa importante funzione, posseggano elevati requisiti di serietà e di affidabilità delle informazioni che esse trasmettono.

Pertanto, il Codice Appalti fissa precisi **requisiti di ammissibilità** delle certificazioni ambientali come presunzioni di conformità: sia dal punto di vista delle caratteristiche che le certificazioni ambientali devono possedere (fissate nell'articolo 69 del Codice appalti) sia dal punto di vista delle qualifiche del soggetto, l'Ente di certificazione, che le rilascia (articolo 82).

Sotto il primo profilo, l'**articolo 69** Codice appalti dice che la P.a. può richiedere certificazioni ambientali la cui comprensione è immediata (che non siano fuorvianti, oscure, vaghe ecc.) e che si basino su un fondamento scientifico comprovato. Inoltre, tali criteri devono essersi formati in esito ad un processo concertato, condiviso e aperto a tutte

le parti, che siano diretta rappresentazione delle aziende del settore e dei principali *stakeholder*, anche istituzionali (associazioni imprenditoriali, parti sociali, aziende ecc.).

Le certificazioni devono inoltre essere accessibili a tutti gli interessati, che siano in possesso dei requisiti, senza preclusioni o particolari "selezioni all'ingresso" (es. sarebbe da escludere un marchio del quale possono beneficiare solo gli appartenenti ad un gruppo).

Infine, estremamente importante è il requisito dell'**indipendenza**: significa che l'Ente di certificazione che svolge la verifica (e che per tale attività riceve un compenso dall'Azienda), al fine di poter garantire e mantenere la massima obiettività e le necessaria imparzialità di giudizio, deve essere diverso dal soggetto (*multistakeholder*) che scrive le norme e ne cura l'aggiornamento nel tempo.

Sotto il secondo profilo, l'**articolo 82**, Codice appalti, richiede che il certificato sia rilasciato da un organismo "accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio."

L'**accreditamento** è il sistema che garantisce l'indipendenza, la competenza e la terzietà degli Enti di certificazione: dato il ruolo di controllo sull'operato degli Enti di certificazione affidato ad Accredia (Ente unico di accreditamento per l'Italia) la sua finalità è quella di ingenerare fiducia nel contenuto delle attestazioni di conformità da parte di tutte le parti sociali, nelle Aziende e nei consumatori finali (privati o pubbliche amministrazioni) e di garantire e favorire la libera circolazione dei prodotti nel mercato europeo. L'accreditamento però, va sottolineato, ha valore limitatamente agli schemi di certificazione e ai campi di applicazione **specifici** per il quale è rilasciato, e non per il complesso delle attività di valutazione svolte dall'Ente.

Solo se soddisfatte insieme tutte le condizioni sopra esposte si è in presenza di una certificazione seria e indipendente, nonché affidabile per la pubblica amministrazione e ogni consumatore.



### **La facoltà della P.a. nel richiedere certificazioni. Alcune precisazioni**

Si presentano di seguito gli scenari di azione della P.a. in sede di gara e le diverse opzioni nei confronti delle certificazioni ambientali (di prodotto).

**1)** L'Ente pubblico, nel richiedere prodotti aventi precise caratteristiche ambientali (es. arredi per ufficio aventi il contenuto minimo di riciclato del 40%) può indicare *espressamente* alcune certificazioni ambientali che valgono come presunzione di conformità (con le qualità oggettive e soggettive sopra descritte): in questi casi, l'Ente pubblico può accettare il certificato come prova, "automaticamente", senza dover richiedere altre dimostrazioni. La P.a. deve però sempre accettare certificazioni "equivalenti" rispetto a quelle indicate: in questo caso ricade sull'offerente provare l'"equivalenza" rispetto alle certificazioni richieste (artt. 69 c. 2 e 82, c. 1, Codice appalti).

**2)** L'Ente può addirittura richiedere *solo* prodotti in possesso di determinate certificazioni ambientali (con le qualità oggettive e soggettive sopra descritte): in questo caso però deve l'Ente deve ammettere prodotti che ne sono sprovviste se l'offerente dimostra di non

averle potute ottenere, perché non aveva accesso ai certificati o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato, dimostrando che il prodotto presentato soddisfa i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche (artt. 69 c. 3 e 82, c. 2, Codice appalti).

**3)** L'Ente può anche non prevedere espressamente certificazioni e accettare prodotti dei quali l'offerente provi (con adeguata e opportuna documentazione tecnica) che questi soddisfino i requisiti ambientali, analizzando dettagliatamente la suddetta documentazione nella forma e nel merito. E' ovvio che in questo ultimo caso, l'Ente deve possedere le necessarie competenze tecniche per comprendere la documentazione allegata alle diverse offerte, scegliere il prodotto che soddisfa le richieste, argomentando nel merito la scelta operata anche nei confronti di eventuali richieste di chiarimento che derivino da terzi interessati.

### ***L'adeguamento dei CAM ministeriali***

Nello scenario delineato dall'entrata in vigore dell'obbligo degli appalti "verdi" viene valorizzato il lavoro, condotto in anticipo sui tempi, del Ministero dell'Ambiente, all'interno della Direzione Clima ed Energia (Divisione Clima e Certificazione ambientale) svolto con la redazione dei CAM, i decreti che, come noto, contengono i criteri ambientali per tutte le diverse classi di servizi e prodotti di cui la P.a. necessita per poter svolgere i propri compiti. I CAM indicano inoltre le verifiche ammissibili, per ogni criterio ambientale indicato.



L'azione della Direzione del Ministero e dei Gruppi di lavoro è in continua evoluzione: da un lato, con la redazione di nuovi CAM per nuove classi di servizi e prodotti, dall'altro con l'adeguamento di quelli in vigore, anche nei confronti del nuovo Codice appalti e delle disposizioni sulle verifiche (ricordiamo che le disposizioni sulle certificazioni ambientali sopra richiamate sono un'assoluta novità dell'attuale Codice appalti e non erano previste nel precedente testo normativo, il Dlgs. 163/2006). Data la superiorità, nella gerarchia delle fonti normative, del Codice appalti rispetto ai CAM, ne discende la necessità di questi ultimi di prevedere, anche nelle parti relative alle verifiche, la conformità alle disposizioni generali del Codice appalti sopra richiamate, pena l'inapplicabilità delle parti difformi.

**Simona Faccioli**

*Direttore Remade in Italy*